



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 08 – 17 LUGLIO 2026

Riunione del 08/07/2026

121.25.26 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI

- Sig. M. S. in qualità di Dirigente della S.S. ASD VOLLEY ACADEMY CIVITAVECCHIA
- S.S. ASD VOLLEY ACADEMY CIVITAVECCHIA in persona del Presidente p.t.

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Giuseppe Bianco Vice-Presidente
- Avv. Antonio Mennuni Componente

Si è riunito per la discussione del procedimento incardinato a seguito di atto di deferimento della procura federale Reg. n. 93/2025/26 pervenuto il giorno 20 Maggio 2026 per i seguenti capi di incolpazione:

- **Sig. M. S.:** *per aver, in violazione degli Artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI, Art. 18 Statuto FIPAV, Art 2 R.A.T. FIPAV, Artt. 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, assunto un comportamento gravemente aggressivo, minaccioso ed offensivo nei confronti del tesserato Sig. C. C. presso il Palazzetto dello Sporto “Jacopucci” di Tarquinia in data 08/02/2026;*
- **A.S.D. VOLLEY ACADEMY CIVITAVECCHIA in persona del Pres. p.t.:** *per aver un proprio Dirigente, in violazione degli Artt. 2 e 5 Codice di Comportamento Sportivo CONI, Art. 18 Statuto FIPAV, Art 2 R.A.T. FIPAV, Artt. 1, 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, assunto un comportamento gravemente aggressivo, minaccioso ed offensivo nei confronti del tesserato Sig. C. C. presso il Palazzetto dello Sporto “Jacopucci” di Tarquinia in data 08/02/2026;*

All’udienza risulta collegato il sostituto procuratore Avv. Altobelli che discute chiedendo dichiararsi la responsabilità disciplinare degli incolpati con la sanzione della sospensione da ogni attività federale per il sig. M. S. e la multa per la società.

Il difensore degli incolpati, Avv. Lorenzo Leggiadro, nel riportarsi alla memoria depositata insisteva per una pronuncia di proscioglimento o, in subordine, per una sanzione nel minimo edittale.



SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La Procura Federale riceveva dal tesserato C. C. un esposto per fatti verificatisi presso il Palazzetto dello Sport “Jacopucci” di Tarquinia in data 08/02/2026.

In particolare l’esponente al termine della gara si intratteneva in campo con due atlete della squadra avversaria poiché da lui conosciute ed in quel frangente il sig. M. S. dagli spalti gridava alle atlete di rientrare nello spogliatoio e le seguiva continuando a gridare ed inveire.

L’esponente riferisce di aver poi incontrato l’incolpato nel corridoio e questi, in risposta ad un suo appunto sul comportamento ritenuto ingiustificato, teneva un fare minaccioso avvicinandosi come per colpire e gridando contemporaneamente frasi offensive. L’atteggiamento offensivo è poi continuato fuori della palestra.

Il sig. M. S. inviava una prima memoria alla procura contestando il contenuto dell’esposto ed affermando come i fatti fossero stati descritti in modo parziale; precisava comunque che all’incontro lui non era presente come dirigente della Volley Accademy ma come genitore di un’atleta essendo fra l’altro posizionato sempre fra il pubblico.

Sugli altri fatti precisava che mentre tutta la squadra era tornata nello spogliatoio, due atlete si attardavano con l’allenatore e venivano da lui richiamate poiché vi erano tempistiche organizzative molto strette dovendo consumare il pranzo e tornare.

Il secondo episodio dinanzi agli spogliatoi veniva addebitato al sig. C. C. che lo avrebbe importunato chiedendogli di allontanarsi; sul terzo episodio all’esterno, proseguiva il sig. M. S., era stato provocato sempre dall’esponente che aveva nuovamente avvicinato il sig. M. S. mentre si trovava con altri genitori ed a quel punto il diverbio sarebbe degenerato senza contatto fisico o minacce.

Anche la società Volley Accademy presentava memoria con la quale precisava che il sig. M. S. non rivestiva cariche ufficiali nella gara e che comunque i fatti si sarebbero verificati a gara conclusa; ricostruiva poi l’episodio sostanzialmente pari al racconto del sig. M. S. concludendo per la mancanza di qualsiasi responsabilità societaria essendosi trattato di un diverbio occasionale fra soggetti privati; concludeva affermando che comunque, essendosi i fatti verificatisi al di fuori della gara fra soggetti estranei, il comportamento non doveva essere valutato dal giudice sportivo ma ordinario.

La procura effettuava istruttoria acquisendo le testimonianze del tesserato F. Z. e R. A..

Depositava memoria al Tribunale l’Avv. Lorenzo Leggiadro, difensore degli incolpati, il quale precisava come nello stesso esposto il sig. C. C. avesse dichiarato che il diverbio era iniziato a seguito dell’iniziativa dell’esponente che aveva lui provocato l’incolpato; sulla contestata aggressione la difesa negava che fosse stata raggiunta la prova oltre ogni ragionevole dubbio che il Sig. M. S. avesse assunto un atteggiamento



aggressivo, minaccioso ed offensivo. Non risultava infatti provato l'atteggiamento aggressivo e minaccioso dell'incolpato mentre era soltanto effettivamente avvenuto un dibattito poco educato senza tentativi di aggressione; continuava rilevando come seppure il contenuto della discussione ed i toni usati nel battibecco sia dall'esponente che dall'incolpato fossero contrari ai valori dello sport ed ai principi fondamentali dell'ordinamento sportivo, ogni tesserato dovrebbe essere sanzionato in base all'effettiva portata lesiva della condotta tenuta e quindi, nella fattispecie, per l'alterco e non per un'aggressione mai avvenuta.

A sostegno della propria tesi la difesa produceva due testimonianze; l'una del dirigente della Volley Academy sig. G. D. e l'altra di un genitore sig.ra S. B..

Per la società la difesa veniva affidata sostanzialmente agli stessi punti già contenuti nella memoria depositata dinanzi alla procura.

All'esito della discussione il Tribunale si ritirava in camera di consiglio ed al termine leggeva il dispositivo fissando in giorni dieci il termine per il deposito della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il tesserato M. S. nel confermare che un diverbio con il tesserato C. C. è avvenuto e, come detto dalla difesa, il comportamento è al di fuori dei valori dello sport, ha negato di aver rivolto minacce e comunque rimarcato come vi fosse stata la provocazione dell'esponente.

Le prove raccolte danno però una diversa ricostruzione dei fatti. Il tesserato R., dirigente di altro sodalizio partecipante alla gara, ha precisato che dinanzi agli spogliatoi l'incolpato ha rivolto insulti al sig. C. C. e tenuto un comportamento minaccioso che non è terminato in aggressione per l'intervento del tesserato Z.. Anche la testimonianza del sig. F. Z., dirigente della ASD Pallavolo Tarquinia, appare chiara nella ricostruzione del comportamento tenuto dall'incolpato che andava ben oltre un alterco con l'esponente.

La testimonianza del sig. G. D. depositata dalla difesa, non contribuisce a contrastare il fatto contestato. Nell'episodio accaduto davanti allo spogliatoio, il teste ha solo raccontato che era stato il sig. C. C. a rivolgersi nei confronti del sig. M. S., ma nulla ha detto sull'atteggiamento tenuto dall'incolpato. Ha anzi affermato che l'incolpato si sarebbe limitato a comportamenti compatibili con il ruolo di genitore, non negando espressamente gli accadimenti contestati.

L'altra testimonianza non può esser valutata poiché non proveniente da una tesserata.

Si ritiene pertanto che sia stata raggiunta la prova di un comportamento aggressivo e minaccioso da parte dell'incolpato che va pertanto sanzionato come da dispositivo.

Per quanto riguarda la società incolpata, l'addebito viene mosso a titolo di responsabilità oggettiva quindi non perché abbia un comportamento diretto negli accadimenti.



L'istituto mira a indurre le società a porre in essere tutti quegli accorgimenti tesi ad evitare il verificarsi di eventi disciplinarmente rilevanti. E' lo stesso art. 76 del regolamento giurisdizionale che disciplina la responsabilità delle società ed al punto 5. 6. recita: *"Le Società rispondono, a titolo di responsabilità oggettiva, dell'operato e del comportamento dei propri accompagnatori e sostenitori sia sui propri impianti di gara sia su quelli delle Società avversarie"*. Principio richiamato anche in numerose sentenze del collegio di garanzia del CONI.

Nella fattispecie la società non ha dato prova, per esimersi da responsabilità, di aver provveduto preventivamente alle necessarie attività per ottenere che i propri tesserati tengano un comportamento leale e probato.

Neanche può essere seguito l'assunto della difesa che il sig. M. S. fosse presente alla gara non come dirigente ma come padre.

La tesi trova il limite nel fatto che comunque l'incolpato è dirigente della società e come tale non deve assumere comportamenti contrari ai principi dello sport, circostanza dalla quale deriva anche la responsabilità oggettiva della società.

Per i suesposti motivi va anche rigettata l'eccezione di incompetenza del giudice sportivo in favore di quello ordinario.

PQM

Dispone:

- 1) La sanzione da ogni attività federale del tesserato M. S. per mesi 3 (tre)
- 2) La sanzione della multa di € 300,00 a carico della A.S.D. VOLLEY ACADEMY CIVITAVECCHIA in persona del Pres. p.t.

Roma, 12 luglio 2026

IL PRESIDENTE

F.to Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 17 luglio 2026